

(N. 929)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1950

Stanziamiento della somma di lire 450 milioni per la cura e l'assistenza dei poliomielitici.

ONOREVOLI SENATORI. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49, al capitolo n. 241, è stato iscritto uno stanziamento di lire 50 milioni per spese di assistenza e di cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta.

Tale stanziamento si è rivelato assolutamente insufficiente, anche in relazione al fatto che la malattia predetta, che di solito si manifesta con carattere di sporadicità, si è in questi ultimi anni largamente diffusa in forma endemica ed epidemica.

Numerosi casi, infatti, si sono verificati in quasi tutte le regioni d'Italia ed in particolar modo, in Sicilia, nel Lazio, nella Lombardia, nel Veneto e nelle Marche e si è potuto accertare che, ogni anno, circa tremila persone risultano colpite dalla grave malattia.

In dipendenza di tale situazione ed in relazione al notevole aumento del numero degli

ammalati, per i quali, a norma della legge 10 giugno 1940, n. 932, lo Stato deve provvedere al ricovero nei centri di cura, pur essendosi adottati criteri molto rigorosi nell'ammissione nei centri stessi, tenuto altresì presente l'aumento del costo delle rette di degenza (che si aggira sulle lire 1.240 a persona), non è assolutamente possibile contenere la spesa necessaria nei limiti dell'attuale stanziamento.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, il quale eleva lo stanziamento stesso da 50 a 450 milioni di lire, e stabilisce agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, che all'onere anzidetto si farà fronte per lire 50 milioni con lo stanziamento già iscritto nel bilancio 1948-49 e per lire 400 milioni con le maggiori entrate previste dalla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio (5° provvedimento).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la cura e l'assistenza degli infermi poveri affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta è autorizzato lo stanziamento di lire 450.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

All'onere di cui sopra verrà fatto fronte, per lire 50.000.000 con lo stanziamento di pari ammontare iscritto al capitolo n. 241

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-1949, e per lire 400.000.000 con le maggiori entrate previste dalla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio (5° provvedimento).

## Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.